



**R O S S I   &   A S S O C I A T I**  
C o r p o r a t e   A d v i s o r s

*Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano*

[www.rossiassociati.it](http://www.rossiassociati.it)

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

***NEWS SETTIMANALE***

***Febbraio 2014 – nr. 2***

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio  
( Tel.02/874271 - Fax 02/72099377, e-mail: [info@rossiassociati.com](mailto:info@rossiassociati.com) ).*

## Definizione agevolata delle cartelle

La Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La definizione agevolata è prevista per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Per aderire il contribuente non riceverà alcuna comunicazione. Dovrà quindi attivarsi per verificare la propria situazione e individuare i tributi che rientrano nella definizione agevolata. Agli sportelli di Equitalia è possibile chiedere il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo) e ricevere tutti i chiarimenti e le informazioni utili.

### Come funziona la definizione agevolata:

**È possibile** usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:

- ❖ Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
- ❖ Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie, etc);
- ❖ Enti locali (Regioni, Province e Comuni).

**Non è possibile** usufruire delle agevolazioni per:

- ❖ somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- ❖ somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail etc);
- ❖ tributi locali non riscossi da Equitalia;
- ❖ richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali

### Cosa non si paga:

- ❖ gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.
- ❖ Il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell'estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle entrate.

### Cosa si può pagare:

- ❖ il restante importo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
- ❖ l'aggio;
- ❖ le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.

### Scadenza

Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato, in un'unica soluzione, **entro il 28 febbraio 2014**. I contribuenti che pagano entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.

Sul sito di Equitalia, [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it), è disponibile l'elenco degli Enti per i quali si può effettuare il pagamento agevolato.

### Dove e come pagare:

- ❖ tutti gli sportelli di Equitalia;
- ❖ tutti gli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per le quali gli sportelli forniranno la massima assistenza.

E' possibile contattare da telefono fisso il nostro CONTACT CENTER al numero verde 800.178.078 (gratuito) o da cellulare al numero 02.36793679 (secondo il piano tariffario)

Può consultare la sua situazione debitoria aggiornata con Estratto Conto Online sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)